

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 1225/93 del Consiglio, del 17 maggio 1993, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate supplementari a taluni prodotti originari di paesi beneficiari di preferenze generalizzate e venduti nel corso della fiera di Berlino « Partner del progresso »** 1
- Regolamento (CEE) n. 1226/93 della Commissione, del 19 maggio 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 8
- Regolamento (CEE) n. 1227/93 della Commissione, del 19 maggio 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 10
- Regolamento (CEE) n. 1228/93 della Commissione, del 19 maggio 1993, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 12
- Regolamento (CEE) n. 1229/93 della Commissione, del 19 maggio 1993, che autorizza taluni organismi di intervento a vendere mediante gara 500 000 t di frumento tenero da esportare sotto forma di farina 14
- Regolamento (CEE) n. 1230/93 della Commissione, del 19 maggio 1993, relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare 16
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1231/93 della Commissione, del 19 maggio 1993, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 3782/92** 25
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1232/93 della Commissione, del 19 maggio 1993, relativo alla riduzione dei quantitativi di vini da tavola che figurano nei contratti e nelle dichiarazioni approvati a titolo della distillazione aperta dal regolamento (CEE) n. 130/93** 29

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento (CEE) n. 1233/93 della Commissione, del 19 maggio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 585/93 relativo ad azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e il regolamento (CEE) n. 619/93 relativo al miglioramento qualitativo del latte nella Comunità	30
★ Regolamento (CEE) n. 1234/93 della Commissione, del 19 maggio 1993, che fissa, per la campagna 1993, i prezzi di riferimento delle ciliegie	32
★ Regolamento (CEE) n. 1235/93 della Commissione, del 19 maggio 1993, relativo alla fornitura di carni bovine d'intervento alla popolazione dell'Albania conformemente al regolamento (CEE) n. 3106/92 del Consiglio	34
Regolamento (CEE) n. 1236/93 della Commissione, del 19 maggio 1993, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva	36
Regolamento (CEE) n. 1237/93 della Commissione, del 19 maggio 1993, relativo alla vendita mediante gara di carni bovine detenute da taluni organismi di intervento, per la produzione di carni macinate	39
Regolamento (CEE) n. 1238/93 della Commissione, del 19 maggio 1993, relativo alla vendita mediante gara di carni bovine, detenute da taluni organismi di intervento ...	42
Regolamento (CEE) n. 1239/93 della Commissione, del 19 maggio 1993, che fissa i tassi di conversione agricoli	45
Regolamento (CEE) n. 1240/93 della Commissione, del 19 maggio 1993, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la cinquantatreesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 920/92	47
Regolamento (CEE) n. 1241/93 della Commissione, del 19 maggio 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	48
Regolamento (CEE) n. 1242/93 della Commissione, del 19 maggio 1993, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso	50

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

93/322/CEE :

★ Decisione del Consiglio, del 17 maggio 1993, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca ed il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle, per il periodo 18 gennaio 1993 - 17 gennaio 1996	51
Accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione del protocollo che fissa le possibilità di pesca ed il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle, per il periodo 18 gennaio 1993 — 17 gennaio 1996	52

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1225/93 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1993

recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate supplementari a taluni prodotti originari di paesi beneficiari di preferenze generalizzate e venduti nel corso della fiera di Berlino « Partner del progresso »

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella Comunità vengono organizzate fiere per promuovere il partenariato tra operatori economici dei paesi in via di sviluppo e i paesi industrializzati sul piano commerciale, industriale o tecnologico e per consentire un più agevole accesso ai mercati mondiali a prodotti originari di paesi beneficiari di preferenze generalizzate;

considerando che, dati gli obiettivi di tali fiere, occorre adottare talune disposizioni nel campo delle preferenze generalizzate;

considerando che, conformemente all'offerta presentata nell'ambito della conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), la Comunità ha aperto, dal 1971, e da ultimo con i regolamenti (CEE) n. 3831/90⁽¹⁾ e (CEE) n. 3832/90⁽²⁾, prorogati nel 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92⁽³⁾ e completati dal regolamento (CEE) n. 1028/93⁽⁴⁾, preferenze tariffarie generalizzate, in particolare per prodotti industriali finiti e semilavorati e per prodotti tessili originari di paesi beneficiari di preferenze generalizzate;

considerando che taluni prodotti sottoposti a importi fissi a dazio nullo, a massimali o ad alte misure tariffarie e oggetto di contratti di vendita conclusi nel corso di tali fiere rischiano di non poter beneficiare delle preferenze se gli importi fissi a dazio nullo sono esauriti o se sono stati ripristinati i dazi doganali per i prodotti sottoposti a massimali prima dell'apertura di dette fiere; che occorre quindi accordare possibilità supplementari ai paesi beneficiari di preferenze generalizzate per permettere loro di

beneficiare delle preferenze tariffarie generalizzate per i prodotti oggetto di contratti d'acquisto in occasione di tali fiere;

considerando che attualmente il governo tedesco ha presentato una richiesta per l'applicazione di talune preferenze tariffarie supplementari ad alcuni prodotti originari di paesi beneficiari di preferenze generalizzate e venduti nel corso della fiera di Berlino « Partner del progresso »; che occorre pertanto, per i motivi summenzionati, accordare ulteriori possibilità ai paesi beneficiari di preferenze generalizzate per i prodotti oggetto di contratti d'acquisto conclusi durante la fiera « Partner del progresso »; che è comunque opportuno circoscrivere queste possibilità al 6 % del volume delle misure tariffarie previste, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, dai suddetti regolamenti annuali ed aprire queste possibilità supplementari;

considerando che, fatte salve le speciali disposizioni del presente regolamento, occorre applicare alle preferenze supplementari in questione le disposizioni dei regolamenti annuali relativi all'applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per quanto riguarda in particolare i paesi beneficiari e la nozione di prodotti originari;

considerando che è tuttavia opportuno escludere dal beneficio del presente regolamento taluni prodotti originari di determinati paesi beneficiari;

considerando che le dichiarazioni d'immissione in libera pratica presentate per l'importazione dei prodotti in causa debbono essere corredate del certificato di origine e del contratto concluso in occasione della fiera di cui trattasi, autenticato dalle competenti autorità dello Stato membro in cui la stessa è organizzata;

considerando che le autorità degli Stati membri devono vigilare affinché le attestazioni dei contratti conclusi durante le fiere organizzate sul loro territorio non superino i volumi supplementari concessi;

considerando che le modalità di gestione adottate esigono una collaborazione stretta tra gli Stati membri e la Commissione,

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Fatto salvo l'articolo 3 dal 9 giugno 1993 al 31 dicembre 1994 sono aperte preferenze tariffarie comunitarie supplementari all'importazione dei prodotti che figurano :

- nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3831/90, oppure
- negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3832/90,

quando sono originari di uno dei paesi e territori beneficiari delle preferenze previste negli allegati dei regolamenti suddetti e purché siano stati esposti dai paesi esportatori alla fiera di Berlino « Partner del progresso » e vi abbiano formato oggetto di contratti di vendita.

2. Le preferenze supplementari di cui al paragrafo 1 sono fissate al 6 % degli importi a dazio nullo o massimale stabiliti per ciascun prodotto o gruppo di prodotti nei regolamenti (CEE) n. 3831/90 e (CEE) n. 3832/90.

3. Nel quadro delle preferenze supplementari di cui al paragrafo 1, i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi. Il beneficio di dette preferenze tariffarie è subordinato alla presentazione del certificato di origine, modello A, e del contratto.

Articolo 2

1. Le dichiarazioni di immissione in libera pratica dei prodotti in causa debbono essere corredate del certificato di origine e del contratto concluso durante la fiera di Berlino, autenticato dalle competenti autorità tedesche.

2. Le autorità tedesche vigilano affinché il volume globale dei contratti autenticati non superi i limiti fissati all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 3

Si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3831/90 e (CEE) n. 3832/90 recanti applicazione di

preferenze tariffarie generalizzate per quanto riguarda i paesi beneficiari e la nozione di prodotti originari.

Articolo 4

Sono esclusi dal beneficio del presente regolamento :

- i prodotti tessili delle categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3832/90, originari dei paesi sottoposti agli importi fissi a dazio nullo indicati nel suddetto allegato,
- i prodotti che figurano nell'allegato del presente regolamento, originari dei paesi indicati.

Articolo 5

Al più tardi sette giorni dopo la chiusura della fiera di Berlino, le autorità tedesche trasmettono alla Commissione un elenco dei contratti autenticati, con l'indicazione della natura e del valore delle merci o della loro quantità, secondo i casi, nonché dei nominativi e degli indirizzi degli esportatori e degli importatori. La Commissione trasmette una copia dell'elenco alle autorità degli altri Stati membri.

Articolo 6

Nelle due settimane che seguono la fine di ogni trimestre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione il resoconto delle imputazioni effettuate durante il trimestre di riferimento in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 7

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HILDEN

ALLEGATO

Elenco dei prodotti/paesi esclusi dal beneficio del presente regolamento

Numero d'ordine	Codice NC Taric	Designazione delle merci	Paese
10.0110	2902 50 00	Stirene	Arabia Saudita
10.0400	3102 10 10	Urea con tenore di azoto superiore a 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco	Libia
10.0440	3806 10 10	Colofonie, di gemma	Cina
10.0480	3923 21 00	Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci : – di polimeri di etilene	Hong Kong Singapore
10.0510	4011 10 00 4011 20 4011 30 90 4011 91 4011 99 4012 10 30 4012 10 50 4012 10 80 4012 20 90 4012 90 4013 10 4013 90 90	Altre coperture e camere d'aria, (compresi i tubolari), di gomma	Corea del Sud
10.0520	4104 10 95 4104 10 99 4104 31 11 4104 31 19 4104 31 30 4104 31 90 4104 39 10 4104 39 90	Cuoio e pelli depilati di bovini e pelli depilate di equini, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109 : – Cuoio e pelli interi di bovini, di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²) : – – altri : – – – altrimenti preparati – altri cuoi e pelli di bovini e pelli di equini pergamenati o preparati dopo la concia	Brasile
10.0560	4202 12 11 4202 12 19 4202 22 10 4202 32 10 4202 92 11 4202 92 18	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili : – con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili : – – di fogli di materie plastiche Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura : – con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili : – – di fogli di materie plastiche Oggetti da tasca o da borsetta : – con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili : – – di fogli di materie plastiche Altri con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili : – di fogli di materie plastiche : – – Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi – – Contenitori per strumenti musicali – – altri	Corea del Sud

Numero d'ordine	Codice NC Taric	Designazione delle merci	Paese
10.0570	4202 11 4202 12 91 4202 12 99 4202 19 90 4202 21 00 4202 22 90 4202 29 00 4202 31 00 4202 32 90 4202 39 00 4202 91 4202 92 91 4202 92 98 4202 99 00	<p>Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili :</p> <ul style="list-style-type: none"> - con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati - con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili : - - di altre materie, compresa la fibra vulcanizzata - - altre di altre materie <p>Oggetti da tasca o da borsetta :</p> <ul style="list-style-type: none"> - con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati - con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili : - - di materie tessili : - - - altri <p>Altri :</p> <ul style="list-style-type: none"> - con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati - con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili - altri : - - per strumenti musicali : - - - altri 	Brasile Cina Corea del Sud Hong Kong
10.0630	4412 4420 90 11 4420 90 19	<p>Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato</p> <p>Legno intarsiato e legno incrostatato</p>	Brasile Corea del Sud Indonesia Malaysia Singapore
10.0660	6401 6402	<p>Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti</p> <p>Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica</p>	Corea del Sud Hong Kong Indonesia Tailandia
10.0670	6403	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale	Brasile Corea del Sud Hong Kong Indonesia Tailandia
10.0680	6404 6405 90 10	<p>Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili</p> <p>Altre calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica o di cuoio naturale o ricostituito</p>	Corea del Sud Hong Kong Indonesia Tailandia
10.0690	6405 10 90 6405 20 91 6405 20 99 6405 90 90	Altre calzature con soles esterne di altre materie	Cina
10.0700	6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Hong Kong

Numero d'ordine	Codice NC Taric	Designazione delle merci	Paese
10.0740	6912 00 50	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di maiolica	Corea del Sud
10.0750	6913	Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica	Corea del Sud
10.0800	7117 19 10 7117 19 91 7117 19 99 7117 90 00*90	Minuterie di fantasia : — di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati — — altri : — altri, esclusi minuterie di fantasia di cuoio naturale, artificiale o ricostituito o di legno	Corea del Sud
10.0950	8211 10 00 8211 91 30 8211 91 80 8211 92 90 8211 93 90	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, esclusi i coltelli con manici di metalli comuni	Hong Kong
10.0980	8414 10 30 8414 10 50 8414 10 90 8414 20 91 8414 20 99 8414 30 30 8414 30 91 8414 30 99 8414 40 8414 80 21 8414 80 29 8414 80 31 8414 80 39 8414 80 41 8414 80 49 8414 80 60 8414 80 71 8414 80 79 8414 80 90	Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas	Brasile Singapore
10.0990	8452 10 8452 21 00 8452 29 00	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440	Brasile
10.1010	8471 10 90 8471 20 20 8471 20 80 8471 91 80 8471 92 90 8471 93 40 8471 93 51 8471 93 59 8471 93 60 8471 93 90 8471 99 10 8471 99 30 8471 99 90	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità ; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni non nominate né comprese altrove, diverse da quelle destinate ad aeromobili civili	Corea del Sud

Numero d'ordine	Codice NC Taric	Designazione delle merci	Paese
10.1052	8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione	Corea del Sud
10.1053	8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Corea del Sud
	8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37	
10.1055	8528 10 14 8528 10 16 8528 10 18 8528 10 22 8528 10 28 8528 10 52 8528 10 54 8528 10 56 8528 10 58 8528 10 62 8528 10 66 8528 10 72 8528 10 76	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini : - a colori : - - Teleproiettori - Apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica, comportanti un videotuner : - - Apparecchi riceventi per la televisione a colori, con tubo-immagini incorporato	Corea del Sud Hong Kong Singapore
10.1060	8527 11 8527 21 8527 29 00 8527 31 8527 32 90 8527 39 8527 90 91 8527 90 99 8528 10 31 8528 10 41 8528 10 43 8528 10 49 8528 10 81 8528 10 89 8528 10 91 8528 10 98 8528 20 8529 10 20 8529 10 31 8529 10 39 8529 10 40 8529 10 50 8529 10 70 8529 10 90 8529 90 70 8529 90 98	Apparecchi riceventi per la radiotelefonìa, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini comportanti un videotuner e prodotti delle voci 8528 10 14, 8528 10 16, 8528 10 18, 8528 10 22, 8528 10 28, 8528 10 52, 8528 10 54, 8528 10 56, 8528 10 58, 8528 10 62, 8528 10 66, 8528 10 72 e 8528 10 76	Corea del Sud Hong Kong Singapore
10.1094	8540 11	Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor : - a colori	Corea del Sud

Numero d'ordine	Codice NC Taric	Designazione delle merci	Paese
10.1110	8540 91 00 8540 99 00 8541 10 8541 21 8541 29 8541 30 8541 40 10 8541 50 8541 90 00 8542	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo : — Parti Diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori ; diodi emettitori di luce Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici	Hong Kong Singapore
10.1120	8703 21 10 8703 22 11 8703 22 19 8703 23 11 8703 23 19 8703 31 10 8703 32 11 8703 32 19 8703 33 11*10 8703 33 19*10 8703 90 90*11	Autoveicoli nuovi di cilindrata fino a 3 000 cm ³ compresi	Corea del Sud
10.1300	9503	Altri giocattoli ; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati ; puzzle di ogni specie	Corea del Sud

REGOLAMENTO (CEE) N. 1226/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1993

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 762/93 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 18 maggio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 762/93 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 maggio 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	137,38 (*) (*)
0712 90 19	137,38 (*) (*)
1001 10 00	179,66 (*) (*)
1001 90 91	140,48
1001 90 99	140,48 (*)
1002 00 00	154,87 (*)
1003 00 10	141,20
1003 00 20	141,20
1003 00 80	141,20 (*)
1004 00 00	113,35
1005 10 90	137,38 (*) (*)
1005 90 00	137,38 (*) (*)
1007 00 90	144,59 (*)
1008 10 00	53,74 (*)
1008 20 00	102,82 (*)
1008 30 00	58,08 (*)
1008 90 10	(?)
1008 90 90	58,08
1101 00 00	209,27 (*)
1102 10 00	229,42
1103 11 30	290,51
1103 11 50	290,51
1103 11 90	224,37

(*) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(*) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(*) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(*) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(*) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(*) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(*) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1227/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1993

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3874/92 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 18

maggio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 121.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 maggio 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	5	6	7	8
0709 90 60	0	0,41	0,41	0
0712 90 19	0	0,41	0,41	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	7,11	7,11	10,87
1001 90 99	0	7,11	7,11	10,87
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	12,39
1003 00 20	0	0	0	12,39
1003 00 80	0	0	0	12,39
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0,41	0,41	0
1005 90 00	0	0,41	0,41	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	9,95	9,95	15,22

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	5	6	7	8	9
1107 10 11	0	12,66	12,66	19,35	19,35
1107 10 19	0	9,46	9,46	14,46	14,46
1107 10 91	0	0	0	22,05	22,05
1107 10 99	0	0	0	16,48	16,48
1107 20 00	0	0	0	19,20	19,20

REGOLAMENTO (CEE) N. 1228/93 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 1993****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1153/93 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1153/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁴⁾ sono utilizzati per convertire gli importi

espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1153/93, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 117 del 13. 5. 1993, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 maggio 1993, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione ⁽¹⁾
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	32,87 ⁽¹⁾
1701 11 90 910	29,51 ⁽¹⁾
1701 11 90 950	⁽²⁾
1701 12 90 100	32,87 ⁽¹⁾
1701 12 90 910	29,51 ⁽¹⁾
1701 12 90 950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,3573
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	35,73
1701 99 10 910	35,61
1701 99 10 950	35,61
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,3573

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1229/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1993

che autorizza taluni organismi di intervento a vendere mediante gara 500 000 t di frumento tenero da esportare sotto forma di farina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2203/90 ⁽⁴⁾, la vendita dei cereali detenuti dall'organismo di intervento deve essere effettuata mediante gara ;considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 966/93 ⁽⁶⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento ;

considerando che la campagna cerealicola della Comunità inizia il 1° luglio ; che nelle regioni settentrionali della Comunità il raccolto di frumento tenero non è disponibile prima del mese di agosto ; che pertanto nella Comunità l'industria molitoria di cereali destinati all'esportazione incontra problemi di approvvigionamento all'inizio della campagna ; che è quindi opportuno prevedere che nel periodo dal 1° luglio al 15 agosto l'industria comunitaria possa approvvigionarsi dalle scorte di intervento, a condizioni di prezzo competitive con i prezzi di mercato del nuovo raccolto ;

considerando che occorre stabilire un tasso di conversione per definire il quantitativo di farina da esportare a partire dal frumento tenero utilizzato ;

considerando che per garantire il corretto svolgimento dell'operazione è opportuno subordinare lo svincolo delle cauzioni previste all'espletamento delle formalità doganali di esportazione, onde evitare eventuali perturbazioni del mercato ;

considerando che gli Stati membri prevedono tutte le misure complementari compatibili con le disposizioni

vigenti per assicurare il corretto svolgimento dell'azione prevista, nonché l'informazione della Commissione ;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli organismi di intervento degli Stati membri indicati in appresso sono autorizzati a procedere ad una gara per la vendita sul mercato comunitario di 500 000 t di frumento tenero a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1836/82 ; tale quantitativo è ripartito come segue :

	(tonnellate)
Belgio	50 000
Danimarca	5 000
Germania	80 000
Germania (Belgio)	63 000
(Paesi Bassi)	32 000
Francia	270 000

Articolo 2

1. La gara è aperta nel periodo compreso tra il 14 giugno e il 15 agosto 1993.

2. I cereali possono essere prelevati a partire dal 1° luglio 1993.

3. È disposta l'esportazione nei paesi terzi d un quantitativo di farina di frumento tenero atta al consumo umano corrispondente al quantitativo di frumento tenero aggiudicato diviso per il coefficiente indicato all'articolo 5.

Le offerte sono valide solo se accompagnate :

— da una domanda di titolo di esportazione di farina di frumento tenero avente tenore in ceneri compreso fra 0 e 600 mg per 100 g, cui deve essere allegata una domanda di fissazione anticipata della restituzione relativa alla qualità in oggetto ;

— dalla prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 5 ECU per tonnellata ;

— dall'impegno scritto dall'offerente di costituire, al più tardi in sede di pagamento delle merci, una cauzione a garanzia di qualsiasi eventuale differenza tra il prezzo previsto dall'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82 e il prezzo indicato nell'offerta.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.⁽⁶⁾ GU n. L 98 del 24. 4. 1993, pag. 25.

Articolo 3

Il prezzo minimo di vendita è di 116 ECU/t.

Articolo 4

1. I titoli di esportazione della farina rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi a partire dal 1° luglio 1993.

2. La farina ottenuta per equivalenza da cereali aggiudicati anteriormente al 1° luglio 1993 deve essere fisicamente esportata entro il 31 luglio 1993.

La farina ottenuta per equivalenza da cereali aggiudicati a decorrere dal 1° luglio 1993 deve essere fisicamente esportata entro 30 giorni dalla data dell'aggiudicazione e comunque entro il 31 agosto 1993.

3. I titoli di esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara devono recare, nella casella 22, la seguente indicazione:

«Gara bandita dal regolamento (CEE) n. 1229/93 — Offerta del

Articolo 5

Per la determinazione del quantitativo di farina da esportare, il quantitativo di frumento tenero aggiudicato si divide per il coefficiente 1,37.

Articolo 6

1. La cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino è svincolata:

— per i quantitativi per i quali l'offerta non è stata accolta;

— oppure, in qualsiasi altro caso, conformemente al titolo V del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (1).

2. La cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino è svincolata per i quantitativi di farina per i quali è addotta la prova dell'avvenuta esportazione.

3. L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 è costituita dal pagamento del prezzo di vendita e dall'esportazione entro il termine prescritto, della farina di frumento tenero, accompagnata dal titolo di esportazione di cui all'articolo 4.

Le prove da addurre corrispondono a quelle applicabili per la cauzione relativa al titolo di esportazione rilasciato a seguito della gara.

Articolo 7

Gli organismi di intervento interessati adottano tutte le disposizioni necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento. Essi si scambiano le informazioni necessarie e informano la Commissione sullo svolgimento della gara tutte le settimane nell'ambito del comitato di gestione per i cereali.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1230/93 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 1993****relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di beneficiari 2 536 t di latte in polvere ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano ;

considerando che è stato constatato che, per motivi logistici, non è possibile aggiudicare alcune forniture in occasione del primo e del secondo periodo di presentazione delle offerte ; che, per evitare di ripetere la pubblicazione dei bandi di gara, è opportuno indire un terzo periodo per la presentazione delle offerte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate in allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO I

LOTTO A

1. **Azione n. (1):** 150/93.
2. **Programma:** 1993.
3. **Beneficiario (2):** UNHCR (à l'attention de M. Gaude), case postale 2500 CH-1211 Genève 2 dépôt; tel. (22) 739 84 80, telefax 739 84 00.
4. **Rappresentante del beneficiario:** UNHCR R.O for West Africa, place Bakou, route de Rufisque, Dakar (Senegal) (tel. (221) 32 07 46 / 32 07 49; telefax 32 12 48; telex 21696 HCR SG).
5. **Luogo o paese di destinazione (3):** Senegal.
6. **Prodotto da mobilitare:** latte intero in polvere.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, I.C.1.
8. **Quantitativo globale:** 149 t.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (5) (11):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, I.C.2, I.A.2.3 e I.C.3.
Iscrizioni in lingua francese.
Iscrizioni supplementari: « UNHCR ».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte intero in polvere deve essere operata posteriormente all'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Dakar.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 5 al 18. 7. 1993.
18. **Data limite per la fornitura:** 8. 8. 1993.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 7. 6. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **A. In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 21. 6. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 19. 7 all'1. 8. 1993;
 - c) data limite per la fornitura: 22. 8. 1993.**B. In caso di terza gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 5. 7. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 2 al 15. 8. 1992;
 - c) data limite per la fornitura: 5. 9. 1993.
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (12):**
Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, 200, rue de la Loi, B-1049 Bruxelles (telex 22037 / 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04).
25. **Restituzioni su richiesta dell'aggiudicatario (13):** restituzione applicabile il 25. 5. 1993, fissata dal regolamento (CEE) n. 1172/93 della Commissione (GU n. L 118 del 14. 5. 1993, pag. 45).

LOTTO B

1. **Azione n. (1):** 149/93.
2. **Programma:** 1993.
3. **Beneficiario (2):** UNHCR (à l'attention de M. Gaude), case postale 2500, CH-1211 Genève 2, dépôt; tel. (22) 739 84 80, telefax 739 84 00.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** UNHCR Branch Office Khartoum; tel. (873-17) 54 272, telefax: 542 73, telex 22431 HCR SD.
5. **Luogo o paese di destinazione (2):** Sudan.
6. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, I.A.1.
8. **Quantitativo globale:** 475 t.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (5) (1):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, I.A.2, I.A.2.2 e I.A.3.
Iscrizioni in lingua inglese.
Iscrizioni supplementari: « UNHCR ».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte scremato in polvere deve essere operata posteriormente all'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Porto Sudan.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 5 al 18. 7. 1993.
18. **Data limite per la fornitura:** 8. 8. 1993.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 7. 6. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **A. In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 21. 6. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 19. 7 all'1. 8. 1993;
 - c) data limite per la fornitura: 22. 8. 1993.**B. In caso di terza gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 5. 7. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 2 al 15. 8. 1993;
 - c) data limite per la fornitura: 5. 9. 1993.
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles; telex 22037 / 25670 AGREC B, telefax (32-2) 296 20 05, 295 01 32, 296 10 97, 295 01 30, 296 33 04.
25. **Restituzioni su richiesta dell'aggiudicatario (6):** restituzione applicabile il 25. 5. 1993, fissata dal regolamento (CEE) n. 1172/93 della Commissione (GU n. L 118 del 14. 5. 1993, pag. 45).

LOTTI C, D

1. **Azione n. (1)**: 152/93 (lotto C); 156/93 (lotto D).
2. **Programma**: 1993.
3. **Beneficiario (2)**: UNHCR (À l'attention de M. Gaude), case postale 2500, CH-1211 Genève 2, dépôt; tel. (22) 739 84 80, fax 739 84 00.
4. **Rappresentante del beneficiario**:
 - lotto C: UNHCR Sub-Office in Malawi, Tikumbe House. Corner Victoria Av. — Leslie Road, Mount Pleasant, PO Box 2274, Blantyre (Malawi); tel. (265-6) 311 49, telefax (265-6) 305 46, telex 44353 HCRBLZMI;
 - lotto D: UNHCR Branch Office, Shell House, PO Box 83, Mountain Inn Area, Mbabane; tel. (268-4) 34 14, telefax (268-4) 40 66, telex 2159 UNHCR WD.
5. **Luogo o paese di destinazione (3)**: Malawi (lotto C); Swaziland (lotto D).
6. **Prodotto da mobilitare**: latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (4) (6)**: GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, I.B.1.
8. **Quantitativo globale**: 257 t.
9. **Numero di lotti**: 2 [lotto C: 203 t (C1: 153 t; C2: 50 t); lotto D: 54 t].
10. **Condizionamento e marcatura (5) (11)**: GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 4, (I.B.2, I.A.2.3 e I.B.3).
Iscrizioni in lingua inglese.
Iscrizioni supplementari: « UNHCR ».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere operate posteriormente all'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura**: reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**:
 - lotto C1: Manica Malawi Ltd, PO Box 460, Blantyre; tel. (265-6) 245 33; telefax (265-6) 234 81; telex 44134;
 - lotto C2: Manica Malawi Ltd, PO Box 30320, Lilongwe; tel. (265-7) 500 44; telefax (265-6) 60 167; telex 44610;
 - lotto D: vedi punto 4.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco**: dal 5 al 18. 7. 1993.
18. **Data limite per la fornitura**: 29. 8. 1993.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 7. 6. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **A. In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 21. 6. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 19. 7 all'1. 8. 1993;
 - c) data limite per la fornitura: 12. 9. 1993.**B. In caso di terza gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 5. 7. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 2 al 15. 8. 1993;
 - c) data limite per la fornitura: 26. 9. 1993.
22. **Importo della garanzia di gara**: 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1)**:
Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles; telex 22037 / 25670 AGREC B; telefax (32-2) 296 20 05, 295 01 32, 296 10 97, 295 01 30, 296 33 04.
25. **Restituzioni su richiesta dell'aggiudicatario (12)**: restituzione applicabile il 25. 5. 1993, fissata dal regolamento (CEE) n. 1172/93 della Commissione (GU n. L 118 del 14. 5. 1993, pag. 45).

LOTTO E

1. **Azione n. (1):** 1557/92.
2. **Programma:** 1992.
3. **Beneficiario (2):** Ecuador.
4. **Rappresentante del beneficiario:**
Ambassade de l'Equateur, Chaussée de Charleroi 70, B-1060 Bruxelles; tel. (32-2) 537 91 30; telex 63292 B.
In Ecuador SENAPS, Av. América 1805 y la Gasca, AP 1701, Quito. telex 2427, tel. 52 45 68, 55 34 67, telefax 50 14 29.
5. **Luogo o paese di destinazione (3):** Ecuador.
6. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (6):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, I.B.1.
8. **Quantitativo globale:** 180 t.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (1):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, I.A.2.3, I.B.2 e I.B.3.
Iscrizioni in spagnolo.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono aver luogo dopo l'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Guayaquil.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 5 al 18. 7. 1993.
18. **Data limite per la fornitura:** 15. 8. 1993.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 7. 6. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **A. In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 21. 6. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 19. 7 all'1. 8. 1993;
 - c) data limite per la fornitura: 29. 8. 1993.**B. In caso di terza gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 5. 7. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 2 al 15. 8. 1993;
 - c) data limite per la fornitura: 12. 9. 1993.
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles; telex 22037 / 25670 AGREC B, telefax (32-2) 296 20 05, 295 01 32, 296 10 97, 295 01 30, 295 33 04.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** Restituzione applicabile il 25. 5. 1993, fissata dal regolamento (CEE) n. 1172/93 della Commissione (GU n. L 118 del 14. 5. 1993, pag. 45).

LOTTI F, G ed H

1. **Azione n. (1):** 1562/92 (lotto F), 1584/92 (loto G), 1585/92 (lotto H).
2. **Programma :** 1992.
3. **Beneficiario (2):** Perù.
4. **Rappresentante del beneficiario :** Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), avenida Argentina n° 3017, Callao; tel. 29 10 65, telefax 33 76 35.
5. **Luogo o paese di destinazione(3):** Perù.
6. **Prodotto da mobilitare :** latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, I.B.1.
8. **Quantitativo globale :** 1 125 t.
9. **Numero di lotti :** 3 (F: 375 t; G: 375 t; H: 375 t).
10. **Condizionamento e marcatura (10) (11):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, I.A.2.3, I.B.2 e I.B.3.
Iscrizioni in spagnolo; iscrizioni supplementari: « Distribución gratuita ».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto :** mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono aver luogo dopo l'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura :** reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco :** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario :** —
15. **Porto di sbarco :** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco :** Entrepôt ONAA, Avenida Argentina n° 3017, Callao.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco :** dal 5 al 18. 7. 1993.
18. **Data limite per la fornitura :** 15. 8. 1993.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura :** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte :** 7. 6. 1993, ore 12.
21. **A. In caso di seconda gara :**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 21. 6. 1993, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco : dal 19. 7 all'1. 8. 1993;
 - c) data limite per la fornitura : 29. 8. 1993.**B. In caso di terza gara :**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 5. 7. 1993, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco : dal 2 al 15. 8. 1993;
 - c) data limite per la fornitura : 12. 9. 1993.
22. **Importo della garanzia di gara :** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura :** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles; telex 22037/25670 AGREC B, telefax (32-2) 296 20 05, 295 01 32, 296 10 97, 295 01 30, 296 33 04.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** Restituzione applicabile il 25. 5. 1993, fissata dal regolamento (CEE) n. 1172/93 della Commissione (GU n. L 118 del 14. 5. 1993, pag 45).

LOTTI I; K

1. **Azione n. (1):** 1529/92 (lotto I); 1532/92 (lotto K).
2. **Programma:** 1992.
3. **Beneficiario (2):** Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), département approvisionnements et logistique, case postale 372, CH-1211 Genève 19; tel. (41-22) 730 42 22; telefax 733 03 95; telex 412133 LRC CH.
4. **Rappresentante del beneficiario:**
 - lotto I: Cruz Roja Boliviana, Av. Simon Bolivar, n° 1515, Casilla n° 741, La Paz, Bolivia; tel. 34 09 48/32 65 68, telefax 37 68 75, telex 3318 bolcruz;
 - lotto K: Cruz Roja Paraguay — Brasil 216 esq. José Berges — Asuncion; tel. 227 97/20 54 96, telefax 21 15 60, telex 44 318 py osr.
5. **Luogo o paese di destinazione (3):** Bolivia (lotto I), Paraguay (lotto K).
6. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (6) (7) (8):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, I.B.1.
8. **Quantitativo globale:** 230 t.
9. **Numero di lotti:** 2 (lotto I: 180 t; lotto K: 50 t).
10. **Condizionamento e marcatura (10) (11):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, I.B.2, I.A.2.3, I.B.3.
Iscrizioni in lingua spagnola.
Iscrizioni supplementari: lotto I: « IFRC-La Paz »; lotto K: « IFRC-Asunción ».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono aver luogo dopo l'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** lotto I: Arica (12).
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:**
 - lotto I: Almacenes Cruz Roja Boliviana, Calle Cuba N° 1155, La Paz;
 - lotto K: Almacenes Cruz Roja Paraguaya, Calle Andres Barbero 33, Asunción.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 5 al 18. 7. 1993.
18. **Data limite per la fornitura:** 5. 9. 1993.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 7. 6. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **A. In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 21. 6. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 19. 7 all'1. 8. 1993;
 - c) data limite per la fornitura: 19. 9. 1993.**B. In caso di terza gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 5. 7. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 2 al 15. 8. 1993;
 - c) data limite per la fornitura: 3. 10. 1993.
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles; telex 22037/25670 AGREC B, telefax (32-2) 296 20 05, 295 01 32, 296 10 97, 295 01 30, 296 33 04.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione applicabile il 25. 5. 1993, fissata dal regolamento (CEE) n. 1172/93 della Commissione (GU n. L 118 del 14. 5. 1993, pag. 45).

LOTTO L

1. **Azione n. (1):** 1533/92.
2. **Programma:** 1992.
3. **Beneficiario (2):** Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), département approvisionnements et logistique, case postale 372, CH-1211 Genève 19; tel. (41-22) 730 42 22, telefax 733 03 95, telex 412133 LRC CH.
4. **Rappresentante del beneficiario:** Cruz Roja Uruguay, Av. 8 de octubre 2990, 11600 Montevideo, Uruguay; tel. 80 07 14/80 21 12, telefax 96 01 92, telex 22524 « Para Cruz Roja Uruguay ».
5. **Luogo o paese di destinazione (3):** Uruguay.
6. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (6) (8):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, I.B.1.
8. **Quantitativo globale:** 120 t.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (9) (11):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, I.A.2.3, I.B.2 e I.B.3.
Iscrizioni in spagnolo; iscrizioni supplementari: « IFRC - Montevideo ».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono aver luogo dopo l'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Montevideo.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 5 al 18. 7. 1993.
18. **Data limite per la fornitura:** 15. 8. 1993.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 7. 6. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **A. In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 21. 6. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 19. 7 all'1. 8. 1993;
 - c) data limite per la fornitura: 29. 8. 1993.**B. In caso di terza gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 5. 7. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 2 al 15. 8. 1993;
 - c) data limite per la fornitura: 12. 9. 1993.
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles; telex 22037 / 25670 AGREC B, telefax (32-2) 296 20 05, 295 01 32, 296 10 97, 295 01 30, 296 33 04.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** Restituzione applicabile il 25. 5. 1993, fissata dal regolamento (CEE) n. 1172/93 della Commissione (GU n. L 118 del 14. 5. 1993, pag. 45).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.

Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137, e dello iodio 131.

- (⁴) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi adesione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al numero 25 del presente allegato.

L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 7 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106).

- (⁵) Delegazione della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33 (lotti F, G, H, I, K: C/Manuel González Olaechea, 247 San Isidro, Lima; tel. (51-14) 41 58 27, telefax 41 80 17; lotto E: Venezuela).

- (⁶) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:

- certificato sanitario;
- lotti E, F, G e H: certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto è stato ottenuto da latte pastorizzato proveniente da animali sani ed è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti controllate da personale tecnico specializzato, e che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati, durante i 12 mesi precedenti la lavorazione, casi di afta epizootica o di altre malattie infettive/contagiose da notificare obbligatoriamente.

- (⁷) I documenti di spedizione devono essere legalizzati dalla rappresentanza diplomatica nel paese esportatore.

- (⁸) Documenti e certificati in spagnolo.

- (⁹) I sacchi sono impilati, max. 40, su pallet di legno (pino, abete o poppio) delle dimensioni massime di 1 200 × 1 400 mm, con le seguenti caratteristiche:

- 4 vie, non reversibili, con alette;
- tavolato superiore costituito di 7 assi almeno (larghezza 100 mm e spessore 22 mm);
- tavolato inferiore costituito di 3 assi (larghezza 100 mm e spessore 22 mm);
- 3 traverse (larghezza 100 mm e spessore 22 mm);
- 9 spessori delle dimensioni minime di 100 × 100 × 78 mm.

Il carico di ogni pallet è avvolto in plastica retrattile dello spessore minimo di 150 micron. Il tutto è legato, in ogni direzione, da due fascette di nylon larghe almeno 15 mm e munite di fibbie di plastica.

La protezione dei sacchi è rinforzata con cartone ondulato « doppio-doppio rivestito sulle due superfici » avente uno spessore minimo di 6,5 mm e una superficie equivalente almeno a quella del pallet inserito tra i sacchi e le fascette.

- (¹⁰) I sacchi devono essere collocati in contenitori di 20 piedi. La franchigia di detenzione dei contenitori deve essere almeno di quindici (15) giorni.

- (¹¹) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto I. A. 3. c) è sostituito dal seguente: « la dicitura "Comunità europea" ».

- (¹²) Lotto I:

La prova del pagamento delle spese « planilla de gastos » sostenute al porto di Arica deve essere fornita al momento della presentazione della domanda di pagamento.

Ufficio per il pagamento delle « planille de gastos »:

AADAA (Administración Autónoma de Almacenes Aduaneros), Casilla 5259, telefax (02) 39 20 62, tel. 35 99 21 fino a 31, La Paz, Bolivia;

AADAA (Administración Autónoma de Almacenes Aduaneros), Casilla 1437, telex 22 10 43, tel. 25 27 80 o 25 29 81, Arica, Chile.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1231/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1993

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 3782/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁴⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di scorte di carni non disossate d'intervento; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzino di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che per i prodotti in questione esistono possibilità di sbocco in taluni paesi terzi; che occorre mettere in vendita tali carni in conformità del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che, in alcuni casi, i quarti di bue provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito varie manipolazioni; che, per migliorare la presentazione e facilitare così la commercializzazione di tali pezzi, è opportuno autorizzare il reimballaggio nel rispetto di condizioni precise;

considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3662/92⁽⁶⁾;

considerando che, a garanzia dell'esportazione delle carni vendute, è necessario prevedere la costituzione della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 642/93⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3782/92⁽⁹⁾ della Commissione dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa :
 - a) 15 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco,
 - 15 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese,
 - 4 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese,
 - 3 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano,
 - 5 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese,
 - 1 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento belga,
 - 750 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento olandese;
 - b) 30 000 t di carni bovine con ossa da vendere come quarti compensati, detenute dall'organismo di intervento tedesco,
 - 10 000 t di carni bovine con ossa da vendere come quarti compensati, detenute dall'organismo di intervento francese.

Le carni sono destinate ad essere esportate verso le destinazioni di cui ai punti 02 e 03 della nota in calce n. 7 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1067/93 della Commissione⁽¹⁰⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 43.

⁽⁷⁾ GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

⁽⁸⁾ GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU n. L 383 del 29. 12. 1992, pag. 75.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 101.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 3002/92.

A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione⁽¹⁾. Tuttavia, qualora l'imballaggio dei quarti anteriori o posteriori non disossati risulti lacerato o insudiciato, le autorità competenti possono autorizzare l'avvolgimento dei pezzi in questione in un nuovo imballaggio dello stesso tipo, sempreché ciò avvenga sotto il loro controllo e prima che la merce sia presentata, a fini di spedizione, all'ufficio doganale di partenza.

2. Un'offerta presentata nel quadro del paragrafo 1, lettera b), verte su un numero uguale di quarti anteriori e quarti posteriori e reca un prezzo unico per tonnellata per l'intero quantitativo di carne con osso indicato nell'offerta.

3. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

4. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 26 maggio 1993.

5. Le informazioni sui quantitativi e sui luoghi di magazzino sono disponibili per gli interessati presso gli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 2

L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita.

Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 30 ECU/100 kg.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1993.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 300 ECU/100 kg.

Articolo 4

1. Le carni vendute nel quadro del presente regolamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione.

L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione ed eventualmente l'esemplare di controllo T 5 sono completati dalla dicitura:

Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CEE) n° 1231/93];

Interventionsvarer uden restitution [Forordning (EØF) nr. 1231/93];

Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung (EWG) Nr. 1231/93];

Προϊόντα παρεμβάσεως χωρίς επιστροφή [Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1231/93];

Intervention products without refund [Regulation (EEC) No 1231/93];

Produits d'intervention sans restitution [Règlement (CEE) n° 1231/93];

Prodotti d'intervento senza restituzione [Regolamento (CEE) n. 1231/93];

Produkten uit interventievoorraden zonder restitutie [Verordening (EEG) nr. 1231/93];

Produtos de intervenção sem restituição [Regulamento (CEE) n° 1231/93].

2. Per la cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, anche l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1 costituisce un'esigenza principale a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione⁽²⁾.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 3782/92 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 26 maggio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

⁽²⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkter Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Cantidades (toneladas) Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantidade (toneladas)	Precio mínimo expresado en ecus por tonelada Mindstepriiser i ECU/ton Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne Ελάχιστες τιμές πώλησεως εκφραζόμενες σε Ecu τόνο Minimum prices expressed in ecus per tonne Prix minimaux exprimés en écus par tonne Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton Preço mínimo expresso em ecus por tonelada
a) Deutschland	— Vorderviertel, stammend von : Kategorien A/C, Klassen U, R und O	5 000	450
	— Hinterviertel, stammend von : Kategorien A/C, Klassen U, R und O	10 000	550
France	— Quartiers avant : catégorie A/C, classes U, R et O	5 000	450
	— Quartiers arrière : catégorie A/C, classes U, R et O	10 000	550
Ireland	Forequarters, from : Category C, classes U, R and O	2 000	450
	Hindquarters, from : Category C, classes U, R and O	2 000	550
Italia	— Quarti anteriori, provenienti da : categoria A, classi U, R e O	1 500	450
	— Quarti posteriori, provenienti da : categoria A, classi U, R e O	1 500	550
Danmark	— Bagfjerdinger af : kategori A/C, klasse R og O	5 000	550
Belgique/België	— Quartiers avant provenant de : Voorvoeten, afkomstig van : catégorie A, classes U, R et O Categorie A, klassen U, R en O	500	450
	— Quartiers arrière provenant de : Achtervoeten, afkomstig van : catégorie A, classes U, R et O Categorie A, klassen U, R en O	500	550
Nederland	— Achtervoeten afkomstig van : Categorie A, klasse R	750	550
b) Deutschland	Kompensierte Viertel (1) mit Knochen, stammend von : Kategorien A/C, Klassen U, R und O	30 000	500
France	Quartiers compensés (1) avec os provenant de : Catégorie A/C, classes U, R et O	10 000	500

(1) Nombre égal de quartiers avant et de quartiers arrière.

(1) Equal number of forequarters and hindquarters.

(1) Gleiche Anzahl Vorder- und Hinterviertel.

(1) Numero uguale di quarti anteriori e posteriori.

(1) Een gelijk aantal voor- en achtervoeten.

(1) Lige stort antal forfjerdinger og bagfjerdinger.

(1) Ίσος αριθμός μπροστινών και πίσω τetrάρτων.

(1) Número igual de cuartos delanteros y traseros.

(1) Número igual de cuartos dianteiros e de cuartos traseiros.

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Adresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção**

- DEUTSCHLAND :** Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)
Postfach 180 107 — Adickesallee 40
D-6000 Frankfurt am Main 18
Tel. (069) 1 56 47 72/3
Telex : 04 11 156, Telefax : 069 15 64 791
- FRANCE :** Ofival
Tour Montparnasse
33, avenue du Maine
F-75755 Paris Cedex 15
(tél. : 45 38 84 00 ; télex : 20 54 76)
- IRELAND :** Department of Agriculture and Food
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806
Telex 93292 and 93607, telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98
- ITALIA :** Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. 49 49 91
Telex 61 30 03
- DANMARK :** EF-Direktoratet
Frederiksborggade 18
DK-1360 København K
(tlf. (33) 92 70 00, telex 151 37 EFDIR DK, telefax (33) 92 69 48)
- BELGIQUE/BELGIË :** Office belge de l'économie et de l'agriculture
Rue de Trèves 82
B-1040 Bruxelles
[tél. (2) 287 24 11 ; télex 24076 OBEA BRU B, 65567 OBEA BRU B ; téléfax (2) 230 25 33]
- Belgische dienst voor bedrijfsleven en landbouw
Trierstraat 82
B-1040 Brussel
- NEDERLAND :** Voedselvoorziening In- en Verkoopbureau (VIB)
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 960
6430 AZ Hoensbroek
Tel. (045) 23 83 83
Telex 56396/VibNL
Telefax 045/22 27 35.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1232/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1993

relativo alla riduzione dei quantitativi di vini da tavola che figurano nei contratti e nelle dichiarazioni approvati a titolo della distillazione aperta dal regolamento (CEE) n. 130/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 41, paragrafo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione, del 31 agosto 1988, che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni volontarie previste agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2181/91⁽⁴⁾, prevede, all'articolo 3, paragrafo 1, un meccanismo che consente di mantenere entro certi limiti il volume totale di vino da tavola che può essere consegnato a tale distillazione;

considerando che dalle informazioni trasmesse alla Commissione dagli Stati membri risulta che, alla scadenza del termine previsto per la presentazione dei contratti e delle dichiarazioni di consegna agli organismi d'intervento, la quantità totale di vino da tavola che figura in tali contratti e dichiarazioni supera la quantità ritenuta sufficiente ai fini del risanamento del mercato di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 130/93 della Commissione, del 26 gennaio 1993, recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna 1992-93⁽⁵⁾, di circa 0,010 milioni di hl, 1,726 milioni di hl, 4,450 milioni di hl, 0,270 milioni di hl, 11,672 milioni di hl, rispettivamente nelle regioni di produzione 1, 3, 4, 5 e 6 indicate nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 130/93; che, in tali condizioni, è opportuno applicare la disposizione che consente di limitare la distillazione alla quantità prevista;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2721/88, ciascun produttore può

consegnare un quantitativo di vino da tavola non inferiore a 10 hl; che è pertanto necessario prevedere che, qualora la riduzione applicabile dia luogo alla consegna di un quantitativo inferiore a tale limite, il quantitativo che può essere consegnato sia uguale a 10 hl;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per ogni produttore, la quantità di vino da tavola che può essere consegnata alla distillazione indetta dal regolamento (CEE) n. 130/93 è pari ad una percentuale della quantità totale di vino da tavola indicata nel o nei contratti o nelle dichiarazioni sottoscritti dal produttore e presentati per approvazione.

Tale percentuale è fissata, per le regioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione⁽⁶⁾, come segue:

— regione 1 :	82,6
— regione 3 :	18,8
— regione 4 :	44,4
— regione 5 :	27,0
— regione 6 :	14,6

Tuttavia, se la quantità risultante dall'applicazione di tale percentuale è inferiore a 10 hl, la quantità che può essere consegnata è uguale a 10 hl.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88.

⁽⁴⁾ GU n. L 202 del 25. 7. 1991, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1233/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 585/93 relativo ad azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e il regolamento (CEE) n. 619/93 relativo al miglioramento qualitativo del latte nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2073/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo alla promozione del consumo nella Comunità e all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1374/92⁽³⁾, che prevedeva in particolare misure specifiche a favore dell'ampliamento dei mercati del latte, è stato abrogato a decorrere dal 1° aprile 1993 dal regolamento (CEE) n. 1029/93 del Consiglio⁽⁴⁾; che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2073/92 perseguono le stesse finalità del regolamento (CEE) n. 1079/77;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 585/93⁽⁵⁾ e (CEE) n. 619/93⁽⁶⁾ hanno definito le norme relative alle azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e, rispettivamente, per il miglioramento qualitativo del latte, azioni che sono finanziate dal gettito del prelievo di corresponsabilità; che gli operatori hanno incontrato difficoltà nella costituzione delle cauzioni previste dagli articoli 5 e 7 dei citati regolamenti prima della fine del contratto; che è possibile ovviare a tali difficoltà permettendo di costituire le cauzioni, a determinate condizioni, dopo la firma del contratto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 585/93 è modificato come segue:

1) All'articolo 5, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

(1) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 67.
 (2) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
 (3) GU n. L 147 del 29. 5. 1992, pag. 3.
 (4) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 4.
 (5) GU n. L 61 del 13. 3. 1993, pag. 26.
 (6) GU n. L 66 del 18. 3. 1993, pag. 24.

« 3. Il contratto produce effetti soltanto dopo la costituzione di una cauzione a favore dell'organismo competente, pari al 15 % dell'importo massimo del finanziamento comunitario, a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

Il contratto diventa senza oggetto e non produce alcun effetto giuridico se la cauzione non viene costituita entro due settimane dalla data della sua conclusione. »

2) All'articolo 7, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'interessato costituisce a tal fine, presso l'organismo competente, prima del versamento di cui al paragrafo 1, una cauzione pari al 120 % del finanziamento comunitario. »

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 619/93 è modificato come segue:

1) All'articolo 5, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il contratto produce effetti soltanto dopo la costituzione di una cauzione a favore dell'organismo competente, pari al 15 % dell'importo massimo del finanziamento comunitario, a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

Il contratto diventa senza oggetto e non produce alcun effetto giuridico se la cauzione non viene costituita entro due settimane dalla data della sua conclusione. »

2) All'articolo 7, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'interessato costituisce a tal fine, presso l'organismo competente, prima del versamento di cui al paragrafo 1, una cauzione pari al 120 % del finanziamento comunitario. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1234/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1993

che fissa, per la campagna 1993, i prezzi di riferimento delle ciliegie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 784/93⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, vengono fissati prezzi di riferimento validi per l'intera Comunità;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di ciliegie, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto;

considerando che la commercializzazione delle ciliegie raccolte durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di aprile al mese di settembre; che i quantitativi minimi raccolti durante il mese di aprile, le prime due decadi di maggio, nonché dall'11 agosto al 30 settembre, non giustificano la fissazione di prezzi di riferimento per tali periodi; che è opportuno fissare i prezzi di riferimento soltanto a decorrere dal 21 maggio e fino al 10 agosto;

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi di riferimento sono fissati ad un livello pari a quello della campagna precedente, maggiorato, previa deduzione dell'importo forfettario delle spese di trasporto della campagna precedente sostenute dai prodotti comunitari dalle zone di produzione sino al centro di consumo della Comunità,

- dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli diminuita dell'aumento della produttività,
- dell'importo forfettario delle spese di trasporto valido per la campagna in questione,

senza che il livello così ottenuto possa superare la media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro, maggiorata delle spese di trasporto per la campagna in questione; che l'importo così ottenuto è maggiorato dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli, diminuita dell'aumento della produttività; che, d'altra parte, il prezzo di riferimento non può essere inferiore al prezzo di riferimento della campagna precedente;

considerando che, date le variazioni stagionali dei prezzi, è opportuno suddividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi;

considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che costituiscono una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento; che la media dei corsi per ogni mercato rappresentativo viene calcolata escludendo i corsi che possono considerarsi eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante misure transitorie relative all'applicazione delle disposizioni agrimonetarie di cui al regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁶⁾ ha stabilito una corrispondenza tra le disposizioni del regime agrimonetario in vigore a partire dal 1° gennaio 1993 e quelle in vigore prima di tale data;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha fissato l'elenco dei prezzi e degli importi del settore degli ortofrutticoli che devono essere divisi per il coefficiente 1,012674, fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione⁽⁷⁾, a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-1994; che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92 prevede che occorre precisare la conseguente riduzione dei prezzi e degli importi per ogni settore, nonché fissare il valore dei prezzi ridotti;

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 54.

⁽⁶⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 22.

⁽⁷⁾ GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.

che tuttavia, tale adeguamento non può dare esito ad un prezzo di riferimento di importo inferiore a quello della campagna precedente, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

— maggio (dal 21 al 31):	140,71
— giugno:	125,70
— luglio:	115,49
— agosto (dal 1° al 10):	88,58

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1993, i prezzi di riferimento delle ciliegie (codice NC 0809 20), espressi in ecu per 100 kg

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1235/93 DELLA COMMISSIONE
del 19 maggio 1993
relativo alla fornitura di carni bovine d'intervento alla popolazione dell'Albania
conformemente al regolamento (CEE) n. 3106/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 3

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3106/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativo ad un'azione urgente per la fornitura di prodotti agricoli destinati alla popolazione dell'Albania⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 309/93 della Commissione⁽²⁾, ha previsto modalità generali di applicazione del regolamento (CEE) n. 3106/92; che è inoltre opportuno fissare modalità specifiche per la fornitura delle carni bovine d'intervento; che, tenuto conto delle risorse finanziarie nonché della corretta gestione delle scorte d'intervento, è opportuno indire una gara per la fornitura di 5 000 t di quarti compensati detenuti dall'organismo d'intervento francese,

1. Il termine di presentazione delle offerte all'organismo d'intervento francese di cui all'allegato III scade il 27 maggio 1993, alle ore 12.

2. Un'offerta verte sull'intera fornitura di 5 000 t di cui all'articolo 1.

3. La cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (CEE) n. 309/93 è fissata a 100 ECU/t.

4. In deroga all'articolo 9, secondo comma del regolamento (CEE) n. 309/93, la cauzione ivi menzionata è fissata a 3 200 ECU/t di quarti posteriori e 2 100 ECU/t di quarti anteriori.

Articolo 4

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Gli attestati di conformità di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 309/93 prevedono una ripartizione tra i quantitativi di quarti anteriori e di quarti posteriori.

Articolo 1

1. In applicazione del regolamento (CEE) n. 309/93, è indetta una gara sulle spese della fornitura di 5 000 t di carni bovine, secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Le spese si riferiscono alla presa in consegna in depositi frigoriferi dell'organismo d'intervento francesi e al trasporto in mezzi adeguati sino alle località di presa in consegna da parte delle autorità albanesi specificate nell'allegato II.

Articolo 5

L'organismo d'intervento francese comunica regolarmente alla Commissione tutte le informazioni disponibili sullo svolgimento della fornitura.

Articolo 2

Per la fornitura di cui trattasi, i prodotti devono lasciare il territorio doganale della Comunità entro e non oltre il 31 agosto 1993.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 312 del 29. 10. 1992, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 36 del 12. 2. 1993, pag. 30.

ALLEGATO I

Stato membro	Quantitativo da fornire (t)	Descrizione	Periodo di presa in consegna delle scorte d'intervento
Francia	1 250	Quarti posteriori di carni bovine	Anteriormente al 15. 7. 1993
	1 250	Quarti anteriori di carni bovine	Anteriormente al 15. 7. 1993
	1 250	Quarti posteriori di carni bovine	dal 15. 7 al 31. 8. 1993
	1 250	Quarti posteriori di carni bovine	dal 15. 7. al 31. 8. 1993

ALLEGATO II

Località di destinazione :

- Tirana (50 % dei quarti posteriori e 50 % dei quarti anteriori)
- Durazzo (30 % dei quarti posteriori e 30 % dei quarti anteriori)
- Elbasan (20 % dei quarti posteriori e 20 % dei quarti anteriori)

Indirizzo del beneficiario in Albania :

Agro Export
 Tel. 355 (42) 225 33
 Telefax 355 (42) 245 85 / 343 57
 Telex 22 248 AGRO TR AB

ALLEGATO III

Indirizzo dell'organismo d'intervento :

Francia

OFIVAL

Tour Montparnasse
 33, avenue du Maine
 F-75755 Paris Cédex 15

Tel. 45 38 84 00
 Telex 20 54 76

REGOLAMENTO (CEE) N. 1236/93 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 1993****che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/92⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1901/92⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹¹⁾,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹²⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commis-

sione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹³⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹⁴⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 17 e 18 maggio 1993 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.⁽⁶⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 2.⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.⁽¹⁰⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3.⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.⁽¹⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva ⁽¹⁾

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	79,00 ⁽²⁾
1509 10 90	79,00 ⁽²⁾
1509 90 00	92,00 ⁽²⁾
1510 00 10	77,00 ⁽²⁾
1510 00 90	122,00 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽⁴⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva ⁽¹⁾

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	17,38
0711 20 90	17,38
1522 00 31	39,50
1522 00 39	63,20
2306 90 19	6,16

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1237/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1993

relativo alla vendita mediante gara di carni bovine detenute da taluni organismi di intervento, per la produzione di carni macinate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di ingenti scorte; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara;

considerando che attualmente l'approvvigionamento comunitario di carni atte alla produzione di carne macinata è relativamente ridotto; che, per garantire una corretta gestione del mercato, è auspicabile limitare le vendite di intervento ai produttori di carne macinata riconosciuti a norma dell'articolo 7 della direttiva 88/657/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, che fissa i requisiti relativi alla produzione e agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a 100 grammi e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE⁽³⁾, modificata dalla direttiva 89/662/CEE⁽⁴⁾;

considerando che occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁶⁾, prevedendo inoltre talune deroghe ritenute necessarie;

considerando che è opportuno prevedere deroghe alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale comma crea negli Stati membri interessati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono messe in vendita mediante gara:
 - circa 1 200 t di carni non disossate, detenute dall'organismo di intervento francese e acquistate tra il 1° febbraio 1992 e il 1° gennaio 1993;
 - circa 1 200 t di carni disossate, detenute dall'organismo di intervento del Regno Unito e acquistate tra il 1° febbraio 1992 e il 1° gennaio 1993;
 - circa 1 200 t di carni disossate, detenute dall'organismo di intervento irlandese e acquistate tra il 1° febbraio 1992 e il 1° gennaio 1993.
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare degli articoli da 6 a 12, e del presente regolamento.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte di gara, che devono essere espresse in ecu, scade alle ore 12 del 26 maggio 1993.

Gli organismi di intervento interessati redigono un bando di gara nel quale sono indicati fra l'altro:

- a) i quantitativi di carni bovine messe in vendita,
 - b) il termine e il luogo di presentazione delle offerte.
2. Gli organismi di intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.
 3. In deroga al disposto degli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni e gli allegati del presente regolamento valgono come bando generale di gara.
 4. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi che figurano nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi di intervento procederanno inoltre all'affissione, nelle loro sedi, dei bandi di gara di cui al paragrafo 1 e potranno effettuare pubblicazioni complementari.
 5. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recheranno l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

Articolo 3

1. L'offerta è valida soltanto se presentata da una persona fisica o giuridica iscritta nell'elenco degli stabilimenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma della direttiva 88/657/CEE, in qualità di produttore di carni macinate. Per l'applicazione del presente paragrafo, gli Stati membri si scambiano le informazioni eventualmente necessarie.

2. L'offerta dev'essere accompagnata:

- dall'impegno scritto dell'offerente di utilizzare tutte le carni per la produzione di carni macinate definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 88/657/CEE, entro due mesi a decorrere dalla data indicata all'articolo 2, paragrafo 1 del presente regolamento;
- dall'indicazione precisa dello stabilimento o degli stabilimenti dell'offerente in cui saranno prodotte le carni macinate.

3. Gli acquirenti tengono una contabilità aggiornata che permetta di verificare l'utilizzazione delle carni acquistate, in particolare di controllare la corrispondenza tra i quantitativi acquistati e i quantitativi di carni macinate prodotti. Per la sorveglianza amministrativa, l'organismo di intervento detentore dei prodotti trasmette eventualmente all'autorità competente dello Stato membro in cui sarà prodotta la carne macinata una copia autenticata del contratto di vendita.

4. Per un periodo di dodici mesi a partire dalla data indicata all'articolo 2, paragrafo 1, è escluso da eventuali vendite dello stesso tipo qualsiasi acquirente che, salvo

forza maggiore, non abbia presentato, entro 3 mesi dalla suddetta data, i dati necessari per comprovare il rispetto dell'impegno di cui al paragrafo 2 all'autorità competente dello Stato membro in cui viene prodotta la carne macinata.

Su domanda debitamente giustificata, il periodo di cui sopra può essere prorogato di un mese, se l'acquirente non sia stato in grado di fornire le prove, pur essendosi fatto parte diligente per procurarsele e comunicarle entro i termini prescritti.

Articolo 4

Dopo l'esame delle offerte ricevute in risposta al bando di gara, si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto, oppure si decide di non dare seguito alla gara.

Articolo 5

In deroga al disposto dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a 100 ECU/t.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

*ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I —
ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I*

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkter Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Cantidades (toneladas) Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantidade (toneladas)
UNITED KINGDOM	— Forequarter flanks — Foreribs	800 400
IRELAND	— Plates/flanks — Forequarters	800 400
FRANCE	— Caisse B — Caisse A	800 400

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II*

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção

UNITED KINGDOM: Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
Reading RG1 7QW
Berkshire
Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302
Telefax (0734) 56 67 50

IRELAND: Department of Agriculture and Food
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and ext. 3806
Telex 93 292 and 93 607
Telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98

FRANCE: OFIVAL
Tour Montparnasse
33, avenue du Maine
F-75755 Paris Cedex 15
Tél. 45 38 84 00, télex 205 476

REGOLAMENTO (CEE) N. 1238/93 DELLA COMMISSIONE
del 19 maggio 1993
relativo alla vendita mediante gara di carni bovine, detenute da taluni organismi di intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di ingenti scorte in vari Stati membri; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara;

considerando che occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁴⁾, prevedendo inoltre talune deroghe ritenute necessarie;

considerando che è opportuno prevedere deroghe alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale comma crea negli Stati membri interessati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono messe in vendita mediante gara:

- circa 1 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese, acquistate anteriormente al 1° gennaio 1991 e immagazzinate nei Paesi Bassi;
- circa 500 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo di intervento irlandese, acquistate anteriormente al 1° gennaio 1991;
- circa 1 700 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito, acquistate anteriormente al 1° gennaio 1991;
- circa 10 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo di intervento italiano, acquistate anteriormente al 1° gennaio 1991;

— circa 20 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo di intervento danese, acquistate anteriormente al 1° gennaio 1991.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare degli articoli da 6 a 12, e del presente regolamento.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte di gara, che devono essere espresse in ecu, scade alle ore 12 del 25 maggio 1993.

Gli organismi d'intervento interessati redigono un bando di gara nel quale sono indicati fra l'altro:

- a) i quantitativi di carni bovine messe in vendita,
- b) il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

2. Gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

3. In deroga al disposto degli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni e gli allegati del presente regolamento valgono come bando generale di gara.

4. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi che figurano nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procederanno inoltre all'affissione, nelle loro sedi, dei bandi di gara di cui al paragrafo 1 e potranno effettuare pubblicazioni complementari.

5. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recheranno l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti.

Articolo 3

Dopo l'esame delle offerte ricevute in risposta al bando di gara, si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto, oppure si decide di non dare seguito alla gara.

Articolo 4

In deroga al disposto dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a 100 ECU/t.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

*ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I —
ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I*

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkter Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Cantidades (toneladas) Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantidade (toneladas)
UNITED KINGDOM	— Fillets — Striploins — Silversides — Thick flanks — Rumps — Striploin flankedge	500 500 200 300 200 3
IRELAND	— Hindquarters (bone-in) — Forequarters (bone-in) — Cube-rolls	500 500 500
ITALIA	— Filetto	10
DANEMARK	— Mørbrad med bimørbrad — Tykstegsfilet med kappe — Klump med kappe — Yderlår med lårtunge — Skank og muskel	3 1 3 9 6

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção**

UNITED KINGDOM: Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
Reading RG1 7QW
Berkshire
Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302
Telefax (0734) 56 67 50

IRELAND: Department of Agriculture and Food
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and ext. 3806
Telex 93 292 and 93 607
Telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98

ITALIA: Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. 49 49 91
Telex 61 30 03

DANMARK: EF-Direktoratet
Frederiksborggade 18
DK-1360 København K
Tlf. 33 92 70 00, telex 15137 EFDIR DK, telefax 33 92 69 48

REGOLAMENTO (CEE) N. 1239/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1993

che fissa i tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati con il regolamento (CEE) n. 1209/93 della Commissione ⁽²⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3813/92, se per un determinato periodo di riferimento il valore assoluto della differenza tra i divari delle monete di due Stati membri supera i 4 punti, i divari monetari tra gli Stati membri interessati che superino i 2 punti vengono immediatamente ridotti a 2 punti; che, a norma dell'articolo 1, lettera f) dello stesso regolamento, per divario monetario si intende la percentuale del tasso di conversione agricolo che rappresenta la differenza tra quest'ultimo e il tasso rappresentativo di mercato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato sono fissati in base ai periodi di riferimento stabiliti a norma del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993 recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo ⁽³⁾;

considerando che in base ai tassi di cambio constatati nel periodo di riferimento dal 18 al 20 maggio 1993, è neces-

sario fissare un nuovo tasso di conversione agricolo per la lira italiana e la peseta spagnola;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, un tasso di conversione agricolo deve essere ritoccato qualora il divario rispetto al tasso di conversione agricolo in vigore al momento in cui si verifica il fatto generatore dell'importo considerato supera 4 punti; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso vigente fino ad ottenere un divario di 4 punti con questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo prefissato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato I.

Articolo 2

Nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione agricolo prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata indicato nell'allegato II.

- tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso prefissato oppure,
- tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefissato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 122 del 18. 5. 1993, pag. 41.

⁽³⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

*ALLEGATO I***Tassi di conversione agricoli**

1 ecu =	48,5563	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	8,97989	corone danesi
	2,35418	marchi tedeschi
	314,412	dracme greche
	176,451	pesete spagnole
	7,89563	franchi francesi
	0,957268	sterline irlandesi
2 194,16		lire italiane
	2,65256	fiorini olandesi
	222,758	scudi portoghesi
	0,964017	sterline britanniche

*ALLEGATO II***Tassi di conversione agricoli prefissati e ritoccati**

Tabella A			Tabella B		
1 ecu =	46,6888	franchi belgi e franchi lussemburghesi	1 ecu =	50,5795	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	8,63451	corone danesi		9,35405	corone danesi
	2,26363	marchi tedeschi		2,45227	marchi tedeschi
	302,319	dracme greche		327,513	dracme greche
	169,664	pesete spagnole		183,803	pesete spagnole
	7,59195	franchi francesi		8,22461	franchi francesi
	0,920450	sterline irlandesi		0,997154	sterline irlandesi
2 109,77		lire italiane	2 285,58		lire italiane
	2,55054	fiorini olandesi		2,76308	fiorini olandesi
	214,190	scudi portoghesi		232,040	scudi portoghesi
	0,926939	sterline britanniche		1,00418	sterline britanniche

REGOLAMENTO (CEE) N. 1240/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1993

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la cinquantatresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 920/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 920/92 della Commissione, del 10 aprile 1992, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 634/93⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 920/92 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la cinquantatresima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁵⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità econo-

mica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la cinquantatresima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 920/92 modificato, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 38,623 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.
⁽³⁾ GU n. L 98 dell'11. 4. 1992, pag. 11.
⁽⁴⁾ GU n. L 67 del 19. 3. 1993, pag. 28.
⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1241/93 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 1993****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 789/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1219/93⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 789/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi

attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 18 maggio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 66.

⁽⁵⁾ GU n. L 123 del 19. 5. 1993, pag. 20.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 maggio 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽²⁾
1701 11 10	33,21 ⁽¹⁾
1701 11 90	33,21 ⁽¹⁾
1701 12 10	33,21 ⁽¹⁾
1701 12 90	33,21 ⁽¹⁾
1701 91 00	43,12
1701 99 10	43,12
1701 99 90	43,12 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1242/93 DELLA COMMISSIONE
del 19 maggio 1993
che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 93/93 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1008/93 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 93/93 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 18 maggio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00) a 0,59 ECU/100 kg.
2. Tuttavia, i prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 13 del 21. 1. 1993, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 104 del 29. 4. 1993, pag. 40.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1993

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca ed il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle, per il periodo 18 gennaio 1993 - 17 gennaio 1996

(93/322/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 28 ottobre 1987,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Repubblica delle Seicelle hanno condotto negoziati per definire le modifiche da apportare all'accordo sulla pesca al largo delle Seicelle al termine del periodo di applicazione del vigente protocollo, accluso all'accordo stesso;

considerando che, in seguito a questi negoziati, il 14 gennaio 1993 è stato siglato un nuovo protocollo, grazie al quale i pescatori comunitari fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica delle Seicelle per il periodo compreso fra il 18 gennaio 1993 e il 17 gennaio 1996;

considerando che, per evitare un'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci comunitari, le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria del protocollo a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del protocollo vigente; che occorre approvare l'accordo in forma di

scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva a norma dell'articolo 43 del Trattato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca ed il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle, per il periodo 18 gennaio 1993 - 17 gennaio 1996.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HILDEN

(¹) GU n. L 119 del 7. 5. 1987, pag. 26.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere sull'applicazione del protocollo che fissa le possibilità di pesca ed il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle, per il periodo 18 gennaio 1993 — 17 gennaio 1996

A. Lettera della Repubblica delle Seicelle

Signor

in riferimento al progetto di protocollo, siglato a Victoria il 14 gennaio 1993, che fissa le possibilità di pesca ed il contributo finanziario per il periodo 18 gennaio 1993 — 17 gennaio 1996, mi prego informarLa che la Repubblica delle Seicelle è disposta ad applicare provvisoriamente detto protocollo, con effetto dal 18 gennaio 1993, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 6 del protocollo, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Rimane inteso che in tal caso deve essere versata entro il 31 maggio 1993 una prima quota pari ad un terzo del contributo finanziario di cui all'articolo 2 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità europea su una tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

*Per la
Repubblica delle Seicelle*

B. Lettera della Comunità europea

Signor

ho l'onore di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta :

« in riferimento al progetto di protocollo, siglato a Victoria il 14 gennaio 1993, che fissa le possibilità di pesca ed il contributo finanziario per il periodo 18 gennaio 1993 — 17 gennaio 1996, mi prego informarLa che la Repubblica delle Seicelle è disposta ad applicare provvisoriamente detto protocollo, con effetto dal 18 gennaio 1993, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 6 del protocollo, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Rimane inteso che in tal caso deve essere versata entro il 31 maggio 1993 una prima quota pari ad un terzo del contributo finanziario di cui all'articolo 2 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità europea su una tale applicazione provvisoria. »

Ho l'onore di confermarLe l'accordo della Comunità europea sull'applicazione provvisoria del protocollo.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*